

Per quanto concerne i ricorsi presentati avverso i provvedimenti adottati nella seconda fase del procedimento (11), relativa alla valutazione di merito dei progetti, i ricorrenti hanno contestato essenzialmente le esclusioni dalla valutazione di qualità di alcuni progetti, o le limitazioni alle sedi di attuazione di altri progetti, disposte dall'Ufficio a seguito dell'accertamento di anomalie riguardanti alcune figure professionali - quali l'operatore locale di progetto (OLP), il responsabile locale dell'ente accreditato (RLEA), il tutor – ovvero concernenti la carenza dei contenuti di alcune voci della scheda progetto, in particolare delle voci relative alla descrizione del progetto e alla formazione generale e specifica dei volontari.

L'Ufficio, con riferimento alle eccezioni sollevate dai ricorrenti in ordine ai provvedimenti con i quali sono state rilevate anomalie riguardanti le figure professionali, ha sostenuto l'infondatezza delle stesse, tenuto conto che le disposizioni in materia disciplinano in maniera puntuale i requisiti che le figure professionali devono possedere per svolgere i vari ruoli previsti per la realizzazione dei progetti.

Infatti da un'attenta lettura delle disposizioni di cui all'allegato 5 del "Prontuario" si evince chiaramente che la figura professionale dell'operatore locale di progetto (OLP) deve possedere un'esperienza professionale che è ritenuta idonea soltanto se è coerente con gli specifici obiettivi che il progetto intende realizzare. La figura del tutor deve aver svolto un'attività di tutoraggio nell'ambito di progetti sociali mentre il responsabile locale di ente accreditato (RLEA) deve possedere un'esperienza diretta di gestione del servizio civile in qualità di responsabile di un progetto di servizio civile nazionale già terminato o di una sede di servizio civile di cui alla legge n. 230 del 1998. Il "Prontuario" prevede inoltre che tale incarico può essere espletato nell'ambito di una sola provincia ed è incompatibile con gli incarichi di tutor e di operatore locale di progetto.

Nell'ambito del contenzioso riguardante le figure professionali ha assunto particolare rilievo la circostanza che un ente, nel corso della procedura di valutazione, ha presentato un'istanza volta a ritirare alcuni progetti nei quali era stata riscontrata l'anomalia relativa alla segnalazione del RLEA su più province.

Tale istanza, se accolta, avrebbe fatto venir meno la stessa anomalia rilevata in altri progetti, non ritirati, i quali non sarebbero stati più esclusi dalla valutazione di qualità o limitati con la riduzione delle sedi di attuazione. L'Ufficio non ha ritenuto di accogliere l'istanza di ritiro dei progetti in quanto, essendo stata presentata a procedura avviata, avrebbe alterato la *par condicio* tra i partecipanti alla procedura stessa e conseguentemente, laddove ha riscontrato la segnalazione in più province di uno stesso nominativo per svolgere il ruolo di RLEA, ha escluso i progetti dalla valutazione di qualità o ha limitato le sedi di attuazione dei progetti.

Per quanto concerne le eccezioni sollevate in merito alla rilevata carenza dei contenuti delle singole voci delle schede progetto, di cui sopra si è accennato, l'Ufficio, nel sostenere la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, ha chiarito in giudizio che le disposizioni introdotte con il "Prontuario" indicano puntualmente anche le modalità per la redazione degli elaborati progettuali che devono contenere tutte le informazioni (obiettivi da realizzare, attività da svolgere, risorse economiche e strumentali da impiegare) necessarie per consentire una compiuta e completa valutazione del progetto sotto diversi profili. In particolare le "note esplicative", di cui all'allegato 1 del "Prontuario", indicano con chiarezza tutti gli elementi che ogni singola voce della scheda progetto deve contenere. Infatti, per quanto riguarda la voce 8 della scheda progetto, relativa alla descrizione del progetto, la corrispondente voce delle "note esplicative" indica chiaramente le informazioni che devono essere fornite sulla base delle quali descrivere gli ambiti di intervento e i piani di attuazione dei progetti. Anche con riferimento alle voci relative alla formazione generale e specifica dei volontari, il "Prontuario" fornisce dettagliate indicazioni sulle modalità di compilazione di tali voci. In particolare, il "Prontuario" per quanto concerne la formazione generale rinvia, con riferimento ai contenuti, alle "Linee guida per la formazione generale" e per quanto riguarda la formazione specifica precisa le informazioni da inserire nella scheda progetto necessarie a descrivere le modalità, le metodologie e le tecniche del percorso formativo dei volontari nonché a indicare gli strumenti per rilevare l'andamento e la verifica della formazione.

Nessuno degli 11 ricorsi proposti avverso i provvedimenti di esclusione dalla valutazione di qualità o di limitazioni delle sedi di attuazione si è concluso nel corso del 2007. Sono tuttavia pervenute 2 pronunce cautelari di accoglimento delle istanze di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e 3 di rigetto, di cui 2 riguardanti la questione sopra illustrata relativa all'istanza di ritiro di alcuni progetti in corso di procedura. In ordine a queste ultime 2 ordinanze si segnala che l'ente ricorrente ha proposto impugnazione e il Consiglio di Stato si è pronunciato, nell'anno 2007, in ordine ad un solo ricorso in appello e ha riformato l'ordinanza del Giudice di primo grado, ritenendo possibile il ritiro di progetti in corso di procedura. Con riferimento a 5 ricorsi il giudice amministrativo, sempre nella fase cautelare, ha ordinato all'Amministrazione un riesame dei provvedimenti impugnati, che l'Ufficio ha effettuato confermando le esclusioni dei progetti dalla valutazione di qualità o le limitazioni alle sedi, e integrando, ove necessario, la motivazione. I provvedimenti di riesame, adottati in esecuzione delle ordinanze emesse dai TT.AA.RR., hanno spesso dato luogo alla presentazione di motivi aggiunti in ordine ai quali non è pervenuta, nel corso dell'anno, alcuna pronuncia. Per un ricorso il TAR si è limitato ad adottare una ordinanza con la quale ha ordinato l'integrazione del contraddittorio.

Con riferimento ai 13 ricorsi (10 giurisdizionali e 3 amministrativi) presentati avverso i provvedimenti adottati nella terza fase del procedimento relativa alla valutazione di qualità dei progetti e all'attribuzione del punteggio, i ricorrenti hanno contestato i risultati della valutazione.

In merito a detti ricorsi l'Ufficio, nel sostenere la legittimità del proprio operato, ha evidenziato che il rispetto dei criteri stabiliti nella griglia di cui al "Prontuario" non esclude la sussistenza di un'ampia discrezionalità nel valutare i progetti, in quanto il giudizio espresso dall'apposita Commissione nominata dall'Ufficio rappresenta la manifestazione di una discrezionalità tecnica di cui ogni commissione esaminatrice dispone laddove si trovi ad esprimere un giudizio che non sia una mera applicazione di criteri rigidi e cristallizzati. Infatti, i criteri stabiliti nella griglia di valutazione prevedono un punteggio minimo e massimo che consente all'Ufficio di effettuare una valutazione discrezionale.

Nel corso del 2007 non sono pervenute pronunce di merito in ordine ai 10 ricorsi giurisdizionali né sono pervenuti, nell'ambito dei 3 ricorsi straordinari al Capo dello Stato, i pareri del Consiglio di Stato. Tuttavia, con riferimento ad alcuni ricorsi giurisdizionali il giudice amministrativo si è pronunciato, in sede cautelare, sulle istanze di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati ed ha emesso 4 ordinanze di rigetto di tali istanze e 3 ordinanze di accoglimento che hanno disposto unicamente un riesame dei provvedimenti impugnati. In esecuzione di tali ordinanze l'Amministrazione, dopo aver riconvocato la commissione esaminatrice per il riesame dei progetti in questione, ha adottato 3 nuovi provvedimenti con i quali ha attribuito ai progetti interessati un punteggio più alto rispetto a quello precedentemente assegnato, che comunque non ha consentito agli stessi di essere finanziati. Con riferimento a 2 ricorsi, presentati da uno stesso ente, l'Ufficio ha ritenuto opportuno adottare un provvedimento di autotutela con il quale ha parzialmente accolto le istanze del ricorrente ed ha modificato i punteggi attribuiti ai progetti. A seguito di tale provvedimento, l'ente ricorrente ha rinunciato ai ricorsi. In ordine ad un altro ricorso non è intervenuta alcuna pronuncia cautelare.

Si segnala inoltre che un'ulteriore eccezione, sollevata nell'ambito di alcuni ricorsi relativi al procedimento di valutazione progetti, ha riguardato l'omessa comunicazione agli interessati dei motivi ostativi all'accoglimento delle istanze di presentazione dei progetti, in violazione dell'articolo 10 *bis* della legge n. 241 del 1990.

Al riguardo l'Ufficio ha sostenuto in giudizio l'insussistenza della violazione contestata in quanto l'*iter* procedimentale relativo alla valutazione dei progetti, di cui al "Prontuario", si configura come una procedura concorsuale, che si avvia con un atto propulsivo dell'Amministrazione, si sostanzia in una valutazione comparativa dei progetti e si conclude con l'approvazione di una graduatoria.

Peraltro, a sostegno dell'interpretazione dell'Ufficio, si evidenzia che il Consiglio di Stato, pronunciandosi in sede giurisdizionale, ha equiparato la previgente circolare 8 aprile 2004, recante "Progetti di servizio civile nazionale e procedure di selezione dei volontari" (in parte sostituita dal decreto ministeriale 3 agosto 2006), ad un bando disciplinante una procedura comparativa (ordinanza n. 3956/2006), sottratta alla disposizione di cui al richiamato articolo 10 *bis*.

Un ulteriore numero di ricorsi giurisdizionali (4) è stato proposto, come si rileva dalla tabella 6, avverso i provvedimenti con i quali l'Ufficio ha irrogato sanzioni amministrative agli enti dopo aver accertato, tramite l'attività ispettiva, irregolarità in relazione allo svolgimento dei progetti, all'impiego dei volontari e all'attività di monitoraggio.

Le eccezioni sollevate nei ricorsi in argomento hanno riguardato i fatti accertati in sede di ispezione. In particolare i ricorrenti hanno ritenuto infondati gli addebiti contestati dall'Ufficio in quanto le condotte rilevate, anziché costituire delle infrazioni, si configurano, a parere dei ricorrenti, come modalità diverse di svolgimento del progetto giustificate da esigenze contingenti.

L'Ufficio ha sostenuto in giudizio la legittimità dei provvedimenti sanzionatori in quanto, in base ai doveri stabiliti nella circolare 8 settembre 2005, gli enti non possono discostarsi dal progetto, valutato e approvato dall'Ufficio, e prevedere modalità di realizzazione diverse da quelle puntualmente indicate nel progetto stesso.

Tali ricorsi non sono stati ancora definiti nel merito; tuttavia, il giudice amministrativo, pronunciandosi in sede cautelare, ha rigettato, con riferimento a due dei quattro ricorsi, le istanze di sospensione degli impugnati provvedimenti presentate dagli enti ricorrenti. Per gli altri due ricorsi le misure cautelari concesse in primo grado sono state oggetto di impugnazione da parte dell'Ufficio e in uno dei due casi l'appello proposto è stato accolto dal Consiglio di Stato che ha riformato l'ordinanza di sospensione.

Un ultimo ricorso presentato ha riguardato l'asserito silenzio-rifiuto, da parte dell'Ufficio, rispetto ad un'istanza di accesso agli atti amministrativi relativi al procedimento di valutazione dei progetti presentata da un ente di servizio civile. In merito a tale ricorso l'Ufficio ha precisato in giudizio che era stato necessario chiedere all'ente di individuare in modo puntuale i documenti oggetto della richiesta e che, a seguito della precisazione fornita dall'ente stesso, è stato consentito l'accesso ai documenti richiesti. L'accoglimento da parte dell'Ufficio dell'istanza dell'interessato avrebbe dovuto determinare la cessazione della

materia del contendere; tuttavia non è pervenuta, nel corso dell'anno, alcuna pronuncia sul ricorso.

1.6.4 I ricorsi proposti all'Ufficio dai volontari del servizio civile

Nel corso dell'anno 2007, i volontari del servizio civile hanno presentato quattro ricorsi *ex* articolo 700 c.p.c., di cui uno ha riguardato la procedura di selezione dei volontari da impiegare in progetti di servizio civile e gli altri tre la cessazione anticipata del servizio conseguente all'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dell'ente presso il quale i volontari svolgevano il servizio.

Per quanto concerne il contenzioso avverso le procedure di selezione, si osserva che sono state contestate le modalità di svolgimento di tali procedure e in particolare è stato chiesto l'annullamento della graduatoria. Al riguardo, l'Ufficio ha preliminarmente eccepito l'incompetenza del Giudice adito, trattandosi di ricorso volto all'annullamento di un atto amministrativo, ed ha chiarito che le informazioni relative alle procedure selettive dei candidati devono essere fornite dagli enti presso i quali i volontari saranno impiegati in quanto le selezioni sono svolte interamente dagli enti che realizzano i progetti di servizio civile. L'Ufficio interviene in una fase successiva del procedimento e provvede all'approvazione delle graduatorie, trasmesse dagli enti, previa verifica della sussistenza in capo ai volontari selezionati dei requisiti di ammissione al servizio civile di cui all'art. 3 della legge n. 64 del 2001, senza entrare nel merito del procedimento stesso.

In ordine a tale ricorso, notificato a dicembre 2007, non è pervenuta nel corso dello stesso anno alcuna pronuncia.

In relazione agli altri tre ricorsi alcuni volontari hanno contestato la cessazione anticipata dal servizio, disposta dall'Ufficio nei loro confronti a seguito dell'irrogazione della sanzione della cancellazione dall'Albo dell'ente di servizio civile presso il quale prestavano servizio, e hanno chiesto l'immediato reinserimento presso un altro ente al fine di completare il servizio stesso o in

alternativa il rilascio dell'attestato ex articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 77 del 2001.

Al riguardo occorre evidenziare che la sanzione della cancellazione di un ente dall'Albo di servizio civile determina l'impossibilità della prosecuzione dei progetti già avviati e la conseguente interruzione del rapporto di servizio civile instaurato tra l'Ufficio e i volontari. Tuttavia l'Ufficio, nel rispetto degli impegni contrattuali assunti con i volontari, ha previsto nella circolare 30 settembre 2004 la possibilità di ricollocare i volontari in analoghi progetti, avviati nello stesso arco temporale, per consentire ai volontari stessi di terminare il servizio interrotto. Occorre comunque considerare che qualora non sussistano posti disponibili presso altri organismi ove collocare i volontari, l'Ufficio si trova nell'impossibilità di attivare la descritta procedura di ricollocamento e, pertanto, si verifica la risoluzione del contratto per cause di forza maggiore che comunque non fa venire meno i benefici previsti dall'art. 13 del decreto legislativo n. 77 del 2001.

In ordine a tali ricorsi cautelari sono pervenute tre ordinanze, favorevoli all'amministrazione, nelle quali i Giudici hanno chiarito che le disposizioni della circolare 30 settembre 2004 non prevedono un diritto automatico del volontario a completare il servizio in caso di cancellazione dall'Albo dell'ente presso il quale sono stati impiegati ma stabilisce che la ricollocazione è disposta solo ove possibile. Atteso che nei casi in esame si è verificata una oggettiva impossibilità di ricollocare i volontari interessati per mancanza dei presupposti previsti dalla richiamata circolare, i giudici hanno ritenuto legittima la condotta dell'Amministrazione che ha disposto la risoluzione del rapporto, prima della scadenza naturale, essendo pacifico il verificarsi di un'ipotesi di forza maggiore, consistente nella cancellazione dall'albo dell'ente presso cui i volontari prestavano servizio.

Per quanto concerne i benefici di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 77 del 2001, i giudici in considerazione dell'ipotesi di forza maggiore verificatasi, hanno ritenuto che la risoluzione anticipata del rapporto non precludesse l'accesso a tali benefici in virtù di quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo 13.

Avverso le ordinanze emesse nell'ambito di tali ricorsi sono stati proposti dai ricorrenti tre reclami in ordine ai quali nel corso dell'anno 2007 non sono pervenute pronunce.

In merito alla stessa questione i medesimi ricorrenti hanno esperito, altresì, insieme ad altri quattro volontari, il tentativo obbligatorio di conciliazione ex articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tuttavia il collegio di conciliazione non si è costituito nell'anno 2007.

Nell'ambito del contenzioso instaurato dai volontari, un ulteriore ricorso è stato proposto, innanzi al giudice amministrativo, avverso una delibera di un ente di servizio civile che ha comportato la mancata attivazione del progetto presso il quale i volontari ricorrenti avrebbero dovuto svolgere il servizio. Tale ricorso è stato notificato all'Ufficio in qualità di controinteressato tenuto conto che un'eventuale accoglimento del ricorso avrebbe effetti sull'attività dell'Ufficio. Tuttavia tale circostanza non si è verificata in quanto il giudice amministrativo, in fase cautelare, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

1.6.5 Il contenzioso relativo ai ricorsi presentati negli anni precedenti proposti da enti di servizio civile e volontari

Come sopra accennato l'Ufficio, nel corso del 2007, ha continuato la trattazione del contenzioso instaurato negli anni precedenti e ancora pendenti. Il numero dei ricorsi non ancora definiti alla fine del 2006 ammontava a 59, di cui 6 amministrativi e 53 giurisdizionali (49 pendenti in primo grado e 4 in secondo grado).

Nell'ambito di tale contenzioso si rappresenta che nel 2007 sono stati definiti complessivamente 15 giudizi, tutti pendenti in primo grado, di cui 13 instaurati dagli enti di servizio civile e 2 dai volontari.

In particolare, per quanto concerne i 13 giudizi instaurati dagli enti si precisa che 3 pronunce sono state adottate nell'ambito del contenzioso concernente il procedimento di iscrizione all'albo degli enti di servizio civile, di

tali pronunce 2 sono state favorevoli all'amministrazione e 1 sfavorevole; altre 3 pronunce hanno invece riguardato il contenzioso instaurato nell'ambito del procedimento di valutazione dei progetti di servizio civile, al riguardo si precisa che è pervenuta 1 pronuncia favorevole all'amministrazione, 1 sfavorevole e 1 di rito con la quale è stata dichiarata cessata la materia del contendere. Nell'ambito del contenzioso relativo a tale procedimento risultano altresì definiti 6 ricorsi in quanto gli stessi non sono stati depositati. Infine è pervenuta una pronuncia, sfavorevole all'amministrazione, relativa al procedimento sanzionatorio.

Per quanto riguarda, invece, i 2 giudizi instaurati dai volontari e definiti nel 2007, concernenti uno il procedimento di selezione dei volontari e l'altro una richiesta di risarcimento danni, si fa presente che entrambi si sono conclusi con pronunce favorevoli all'amministrazione.

Allo stato attuale, considerato che nell'anno 2007 sono stati definiti solo 15 giudizi, risultano ancora pendenti 44 ricorsi, provenienti dal contenzioso pregresso.

I dati sopra sono indicati sono riportati in dettaglio nelle tabelle 7 e 8, relative rispettivamente ai ricorsi giurisdizionali e ai ricorsi amministrativi.

Tab. 7 - Stato dei ricorsi giurisdizionali in materia di servizio civile nazionale trattati nell'anno 2007 (provenienti dagli anni 2003 e seguenti)

STATO DEI RICORSI GIURISDIZIONALI IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE TRATTATI NELL'ANNO 2007 (provenienti dagli anni 2003 e seguenti)								
	Oggetto dei ricorsi	Pronunce di rito	Pronunce di accoglimento dei ricorsi	Pronunce di rigetto ricorsi	Ricorsi non depositati	Ricorsi pendenti 1° grado	Ricorsi pendenti 2° grado	Totale generale ricorsi
Ricorsi presentati dagli enti	<i>Procedimento di iscrizione Albo Enti Servizio Civile</i>	-	1	-	-	6	2	9
	<i>Procedimento valutazione progetti</i>	1	1	1	7	46	2	58
	<i>Procedimento sanzionatorio</i>	-	1	-	-	7	-	8
	<i>Procedimenti vari</i>	-	-	-	-	1	-	1
	Numero Esiti ricorsi enti	1	3	1	7	60	4	76
Ricorsi presentati dai volontari	<i>Procedimento selezione volontari</i>	-	-	-	-	5	-	5
	<i>Procedimento connesso allo svolgimento del servizio dei volontari</i>	-	-	1	-	5	3	9
	<i>Procedimenti vari</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Numero Esiti ricorsi volontari	-	-	1	-	10	3	14
Totale ricorsi enti e volontari		1	3	2	7	70	7	90

Tab. 8 - Stato dei ricorsi amministrativi in materia di servizio civile nazionale trattati nell'anno 2007 (provenienti dagli anni 2003 e seguenti)

STATO DEI RICORSI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE TRATTATI NELL'ANNO 2007(provenienti dagli anni 2003 e seguenti)						
	Oggetto dei ricorsi	Pronunce di rito	Pronunce di accoglimento dei ricorsi	Pronunce di rigetto ricorsi	Ricorsi pendenti	Totale generale ricorsi
Ricorsi presentati dagli enti	<i>Procedimento di iscrizione Albo Enti Servizio Civile</i>	-	-	1	-	1
	<i>Procedimento valutazione progetti</i>	-	-	1	3	4
	<i>Procedimento sanzionatorio</i>	-	-	-	1	1
	<i>Procedimenti vari</i>	-	-	-		-
	Numero Esiti ricorsi enti	-	-	2	4	6
Ricorsi presentati dai volontari	<i>Procedimento selezione volontari</i>	-	-	1		
	<i>Procedimento connesso allo svolgimento del servizio dei volontari</i>	-	-	-		
	<i>Procedimenti vari</i>	-	-	-		
	Numero Esiti ricorsi volontari	-	-	1		1
Totale ricorsi enti e volontari		-	-	3	4	7

1.6.6 I ricorsi proposti dagli enti di servizio civile avverso i provvedimenti delle Regioni e Province Autonome.

Un minor numero di ricorsi presentati dagli enti di servizio civile nel 2007 hanno riguardato, come già evidenziato, i provvedimenti di valutazione dei progetti adottati dalle Regioni.

L'attività di valutazione dei progetti è iniziata nell'ultimo trimestre del 2006 e ha riguardato i progetti presentati entro il 30 settembre 2006, da realizzare nell'anno 2007. Soltanto la regione Sicilia non ha portato a termine nell'anno 2006 gli adempimenti connessi all'istituzione dell'albo, pertanto i progetti sono stati presentati e valutati dall'Ufficio e i relativi ricorsi, richiamati nella tabella n. 1, sono stati proposti avverso i provvedimenti adottati dall'Ufficio stesso.

Tutte le altre Regioni e Province autonome che hanno istituito gli albi degli enti di servizio civile, hanno potuto procedere alle attività connesse alla selezione dei progetti e adottare i conseguenti provvedimenti, pertanto il relativo contenzioso avente ad oggetto tali provvedimenti è stato instaurato nei confronti delle Regioni. L'Ufficio è stato comunque chiamato in giudizio innanzi ai competenti TT.AA.RR. e in tale sede ha rappresentato che le valutazioni relative ai progetti da realizzare nell'ambito del territorio regionale o delle province autonome sono svolte del tutto autonomamente dagli enti territoriali senza che sia previsto alcun controllo da parte dell'Ufficio in merito alle valutazioni stesse. L'Ufficio, infatti, si limita ad esprimere il proprio "nulla osta", ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 77 del 2001, con il quale verifica unicamente le disponibilità finanziarie risultanti dalla ripartizione tra le Regioni e Province autonome del contingente dei volontari e indica il numero massimo dei volontari da assegnare ai singoli enti territoriali interessati.

In merito ai ricorsi presentati avverso i provvedimenti di valutazione dei progetti adottati dalle Regioni, si segnala che oggetto della contestazione sono stati i punteggi attribuiti ai progetti stessi ai sensi del "Prontuario" approvato con il D.M. 3.8.2006.

In alcuni ricorsi è stata altresì eccepita illegittimità del nulla-osta rilasciato dall'Ufficio.

In altri ricorsi è stata contestata anche la legittimità dei bandi per la selezione dei volontari. Al riguardo è stato rilevato che l'Ufficio, preso atto delle graduatorie definitive dei progetti approvate dalle Regioni, si limita ad inserire nei bandi in questione tutti i progetti individuati dalle Regioni sulla base al numero dei volontari indicati dall'Ufficio stesso, senza effettuare ulteriori valutazioni.

In merito a tali ricorsi non è pervenuta alcuna pronuncia di merito; tuttavia il giudice amministrativo, pronunciandosi in sede cautelare, ha rigettato, con riferimento a 3 ricorsi, le istanze di sospensione presentate dagli enti ricorrenti.

1.7 Il contenzioso in materia di obiezione di coscienza

Nel corso dell'anno 2007, nonostante la sospensione della leva obbligatoria disposta dalla legge 23 agosto 2004, n. 226 a decorrere dal 1° gennaio 2005, è continuato il contenzioso in materia di obiezione di coscienza. Sono infatti pervenuti 17 ricorsi avverso provvedimenti di rigetto delle istanze di rinuncia allo *status* di obiettore di coscienza nonché 2 atti di citazione volti ad ottenere il risarcimento dei danni subiti durante lo svolgimento del servizio.

L'oggetto, il numero dei ricorsi e lo stato di trattazione degli stessi è illustrato nell'allegata **tabella 9**, mentre nella **tabella 10** è indicato lo stato del contenzioso instaurato negli anni precedenti. e seguito dall'Ufficio nel corso dell'anno.

Tab. 9 - Stato dei ricorsi in materia di obiezione di coscienza presentati nell'anno 2007

STATO DEI RICORSI IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA PRESENTATI NELL'ANNO 2007				
Oggetto dei ricorsi	Ricorsi presentati	Pronunce di rigetto dei ricorsi	Pronunce di accoglimento dei ricorsi	Ricorsi pendenti
<i>Procedimento revoca status o.d.c.</i>	17*	5	3	9
<i>Risarcimento danni</i>	2	-	-	2
<i>Totale ricorsi</i>	19	5	3	11

* Dei 17 ricorsi, presentati dagli obiettori di coscienza, 1 è amministrativo e 16 giurisdizionali.

Come si evince dalla tabella 9, la maggior parte dei ricorsi ha riguardato la questione della revoca dello *status* di obiettore di coscienza, che è stata oggetto di contenzioso anche negli anni precedenti. Tale contenzioso è sorto in quanto l'Ufficio, che in un primo momento aveva accolto le istanze di rinuncia allo *status* di obiettore di coscienza presentate da coloro che avevano già assolto gli obblighi di leva, a seguito del parere n. 10425/04 del Consiglio di Stato ha

riconsiderato il proprio orientamento ed ha adottato provvedimenti di rigetto di tali istanze. Successivamente all'adozione di tali provvedimenti, agli obiettori di coscienza è stato precluso l'accesso alle occupazioni che comportino l'uso di armi o esplosivi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, commi 6 e 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

Nel corso dell'anno 2007 sono pervenuti all'Ufficio 7 ricorsi avverso i provvedimenti di rigetto delle istanze di revoca dello *status* di obiettore di coscienza (6 giurisdizionali e 1 amministrativo). In tali ricorsi è stata eccepita l'illegittima limitazione dell'esercizio di un diritto soggettivo, quale è l'obiezione di coscienza, nonché la disparità di trattamento determinata dai diversi orientamenti seguiti dall'Ufficio nel corso degli anni. L'Ufficio, infatti, in un primo tempo non aveva ritenuto necessario provvedere all'annullamento dei provvedimenti di accoglimento delle istanze di revoca dello *status* di obiettore di coscienza inizialmente adottati.

A seguito della presentazione dei ricorsi che hanno eccepito la sopra evidenziata disparità di trattamento e di alcuni pareri del Consiglio di Stato resi nell'ambito di ricorsi straordinari, l'Ufficio ha ritenuto sussistere un interesse pubblico attuale e concreto all'annullamento dei provvedimenti di accoglimento delle istanze di revoca, tenuto conto, peraltro, che non si era verificato in capo agli interessati alcun consolidamento di posizioni soggettive stante la mancata attuazione da parte del Ministero della Difesa dei provvedimenti di accoglimento delle istanze di rinuncia .

L'adozione da parte dell'Ufficio di tali provvedimenti di annullamento ha determinato un ulteriore contenzioso: in particolare sono stati presentati 10 ricorsi con i quali è stata essenzialmente eccepita la violazione, da parte dell'amministrazione, dei diritti acquisiti dagli interessati e del principio del legittimo affidamento.

Nell'ambito dei 7 giudizi instaurati avverso i provvedimenti di rigetto delle istanze di revoca dello *status* di obiettore di coscienza è pervenuta, nel corso del 2007, soltanto una sentenza di rito, con la quale il giudice ordinario ha dichiarato il difetto di giurisdizione ritenendo competente il giudice amministrativo. Gli altri

6 ricorsi risultano ancora pendenti, come si evince dalla tabella n. 2; tuttavia sono pervenute 2 pronunce cautelari (una di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato e una di rigetto) ed un parere del Consiglio di Stato, reso nell'ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con il quale si è espresso per il rigetto del ricorso proposto.

Con riferimento ai 10 ricorsi proposti avverso l'annullamento dei provvedimenti di accoglimento delle istanze di revoca dello *status* di obiettore di coscienza, inizialmente adottati dall'Ufficio, si segnala che 7 sono stati definiti nell'anno 2007. In particolare 3 si sono conclusi con sentenze di accoglimento e 4 con pronunce di rito che hanno dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ovvero per carenza di legittimazione passiva. Gli altri 3 ricorsi sono ancora pendenti; tuttavia nell'ambito di 2 giudizi sono pervenute pronunce cautelari (una di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato e una di rigetto).

Occorre in proposito segnalare che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 2 agosto 2007, n. 130 - che ha ammesso la facoltà di rinunciare allo *status* di obiettore di coscienza successivamente allo svolgimento del servizio decorso il termine di 5 anni dalla data di collocamento in congedo – il contenzioso nell'ambito di questa materia è notevolmente diminuito. Infatti l'Ufficio ha iniziato ad accogliere le istanze di rinuncia allo *status* di obiettore di coscienza, presentate successivamente all'entrata in vigore della richiamata legge, laddove ha accertato che fossero sussistenti le condizioni previste dalla stessa.

Inoltre l'Ufficio, nell'ambito del contenzioso instauratosi in tale materia e ancora pendente, sta procedendo in autotutela ad annullare, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalla citata legge n. 130 del 2007, sia i provvedimenti di rigetto delle istanze di rinuncia allo *status* di obiettore di coscienza sia quelli di annullamento dei provvedimenti di accoglimento delle istanze di revoca, al fine di far dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Con riferimento ai 2 atti di citazione presentati da obiettori di coscienza e pervenuti nell'anno 2007, si fa presente che entrambi sono stati proposti per